



AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

*Direzione "Contrattazione 2"
U.O. Regioni ed Enti Locali*

Comune di

Risposta alla nota 3422 del 11.06.2024 (prot. Entrata Aran n. 4881 del 11.06.2024)

Oggetto: Progressioni economiche: quota limitata al 50% della "platea dei potenziali beneficiari".

Con riferimento al quesito in esame, si evidenzia quanto segue.

Premesso che le disposizioni contrattuali, come noto, si limitano a disciplinare la procedura di progressione economica senza entrare nel merito delle locuzioni di "quota limitata" e di "potenziali beneficiari", non si possono che confermare gli orientamenti notoriamente già espressi dai soggetti istituzionalmente competenti (magistratura contabile, Ministero dell'Economia e Finanze, Dipartimento della Funzione Pubblica) in merito alla portata applicativa del principio della cd. "quota limitata", introdotto dall'art. 23 del D. Lgs. 150/09).

Sul tema dei potenziali "beneficiari", come individuati in sede di contrattazione integrativa, ex art. 7, comma 2 lett. c) del CCNL 16 novembre 2022, è fuori dubbi che trattandosi di procedure per "aree", gli stessi siano tutti coloro che possono legittimamente partecipare alla procedura selettiva distinta per area.

La Dirigente
Dr.ssa Valentina Lealini
(F.to digitalmente)